

LA SUCCESSIONE NEI RAPPORTI CONTRATTUALI BANCARI

1	La successione nei rapporti contrattuali bancari	2
1.1	Mutuo.....	2
1.2	Conto corrente	3
1.2.1	Morte del cointestatario	3
1.2.2	Conto corrente a firma congiunta	4
1.2.3	Conto corrente a firma disgiunta.....	4
1.2.4	Collegio di Coordinamento, decisione n. 24360 del 06 novembre 2019	4
1.3	Apertura di credito, anticipazione bancaria, sconto bancario	6
1.3.1	Collegio di Bologna, decisione n. 6320 del 20 marzo 2018	6
1.4	Deposito bancario.....	7
1.5	Cassette di sicurezza	7

1 La successione nei rapporti contrattuali bancari

I contratti bancari sono contratti *intuitu personae*, ossia i contratti per i quali l'identità o le qualità personali di una delle parti siano stati determinanti del consenso dell'altra. Infatti, il cliente ripone un affidamento sull'efficienza, la stabilità e la professionalità della banca prescelta e quest'ultima concede il finanziamento valutando il merito creditizio del cliente. Caratteristiche fondamentali di tali contratti sono:

- **l'intrasmissibilità del rapporto** sia *inter vivos* che *mortis causa*, salvo che la legge non disponga altrimenti;
- la **rilevanza**, ai fini dell'annullamento, **dell'error in persona**, in base a quanto disposto dall'art. 1429, comma 1, n. 3, c.c..

Una parte della dottrina, tuttavia, ammette la **cedibilità *inter vivos*** dei contratti *intuitu personae* (e, di conseguenza, anche dei contratti bancari) poiché il necessario consenso alla cessione del contraente ceduto¹, ossia la banca, consente ad essa di valutare se le qualità personali che l'avevano indotta a stipulare il contratto con il cedente siano presenti anche nel cessionario.

Per quanto riguarda, invece, la successione *mortis causa* dei contratti bancari occorre distinguere le singole fattispecie negoziali.

1.1 Mutuo

Benché una parte della dottrina qualifichi il mutuo in termini di contratto *intuitu personae*, la dottrina maggioritaria ritiene che esso non sia tale. Pertanto, in caso di morte del mutuatario, **il contratto di mutuo prosegue nei confronti dei suoi eredi**, che dovranno restituire la somma mutuata dalla banca al *de cuius* nel termine fissato dal contratto.

¹ Art. 1406 c.c.: "Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta".

1.2 Conto corrente

Come precisato anche dal Collegio di Coordinamento dell'ABF (vedi *infra*) il **contratto di conto corrente bancario non si estingue per** effetto della **morte del correntista**. Verificatasi la morte del titolare del conto corrente, la banca è tenuta ad inviare agli eredi, al più presto, ogni informazione in suo possesso sullo stato del conto corrente. D'altro canto, lo stesso art. 119, comma 4, TUB espressamente riconosce agli eredi il diritto di ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

A seguito della morte del titolare del conto, tuttavia, si estinguono automaticamente tutti i poteri di firma che il defunto aveva concesso a terzi quando era in vita. Di conseguenza, chiunque fosse stato delegato ad operare sul conto corrente non potrà più effettuare prelievi o altre operazioni sul conto stesso poiché alla morte del cliente la banca “congela” tutti i rapporti in essere, in modo tale che non possa più essere effettuata alcuna transazione.

Tale “congelamento” dei rapporti in essere viene mantenuto fino a quando:

- viene stabilito con certezza quali siano gli eredi del defunto;
- viene presentata una copia della dichiarazione di successione alla banca.

1.2.1 Morte del cointestatario

Se il **conto è cointestato** e uno dei cointestatari muore le somme depositate sul conto cadranno in successione solo relativamente alla quota di denaro appartenente al cointestatario defunto e, una volta accettata l'eredità, i suoi eredi acquisteranno la titolarità della predetta quota subentrando nell'originario rapporto bancario del correntista defunto.

Per comprendere al meglio cosa accade alla morte di uno degli intestatari di un conto corrente cointestato, occorre distinguere tra conto corrente a firma congiunta e a firma disgiunta.